

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

---

CARLESÌ. — *Al Ministro dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

nella giornata del 16 luglio 1996, settanta operai della Vibrosud (fabbrica della zona industriale di San Salvo-Chieti) hanno accusato disturbi acuti alle vie respiratorie con nausea, vomito e forti bruciori agli occhi;

dieci di questi operai, costretti a sospendere il lavoro, sono stati trasportati al vicino nosocomio di Vasto per la intensità dei disturbi e si sono dovuti sottoporre alle cure del caso;

tale fenomeno, che si verifica da ben due anni con cadenza sempre più frequente, ormai noto come "nube tossica", non è stato né risolto, né spiegato dalle numerose indagini svolte dalle autorità competenti locali, regionali e dalla stessa magistratura;

lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche che aveva identificato nello « stirene » la sostanza imputata quale causa del fenomeno, non ha saputo dare altre spiegazioni sul perdurare del fenomeno, dopo che lo « stirene » era stato sospeso dalle emissioni di una fabbrica della suddetta zona industriale —:

quali provvedimenti intenda prendere immediatamente per scongiurare il pericolo cui continuano ad andare incontro non solo gli operai della zona in questione, ma anche gli stessi cittadini della vicina San Salvo;

se non ritenga di intervenire direttamente presso la regione Abruzzo, al fine di verificare se sono rispettati in quella zona gli *standard* della qualità dell'aria previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, se sia stato effettuato il previsto piano di risanamento, a quando risalgono le verifiche previste dal

decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988, relative alle sorgenti di possibile inquinamento, se non sia il caso di controllare le discariche di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali che insistono in quella zona, per valutare se la somma di sostanze emesse, da sole considerate non patologiche, possano invece in maniera sinergica, anche sotto l'influenza di variazioni meteorologiche e di inversione termica, provocare il fenomeno che sta mettendo seriamente a rischio la salute dei cittadini. (3-00134)

MANTOVANO, TREMAGLIA, ANEDDA, MIGLIORI, PORCU, MALGIERI, FEI, VITALI, MORSELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, PAMPO, MISURACA, AMATO, GIUDICE, GAZZARA, STAGNO, D'ALCONTRES, SCALTRITTI, CUCCU e CARLESÌ. — *Ai Ministri degli affari esteri e per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni la stampa torna a informare della pratica massiccia delle esecuzioni capitali nella Repubblica popolare cinese e del connesso traffico collegato all'espianto di organi dai condannati a morte: Amnesty international ha accertato circa 1.000 esecuzioni negli ultimi due mesi, mentre i *mass media* di Pechino hanno dato notizia di undici fucilazioni nella regione di Lianoning, di nove nel Fujian e di cinque nello Hunan; non è dato conoscere con esattezza quante di tali condanne riguardino effettivamente delinquenti comuni, e quante invece oppositori al regime;

alle esecuzioni capitali si somma la quotidiana, programmata e radicale persecuzione antireligiosa: la rivista *Asia News*, supplemento a *Mondo e Missione* n. 5 del maggio 1996, documenta in modo analitico una serie di gravissime violazioni della libertà religiosa in varie regioni della Repubblica, ma pubblica anche documenti ufficiali che formalizzano la persecuzione. A titolo di esempio, può menzionarsi il Regolamento emesso dall'ufficio affari religiosi di Shanghai, approvato il 30 novem-

bre 1995 nella 23<sup>a</sup> riunione del comitato permanente del 100 Congresso del popolo di Shanghai, il cui articolo 5 recita testualmente che «nessuna potenza straniera può controllare le organizzazioni religiose e i loro affari», con ciò continuando a impedire qualsiasi contatto fra i cattolici cinesi e la Santa Sede, o comunque con sacerdoti che provengano da altre nazioni, mentre l'articolo 11 regolamento stesso sottopone le organizzazioni religiose «al controllo amministrativo del Governo» e le obbliga, fra l'altro, a «promuovere il socialismo»; una dettagliata serie di precetti attiene poi al controllo del «personale religioso», dei beni e dei luoghi destinati alle attività religiose;

il rispetto dei principi riconosciuti da tutti i popoli civili impone oggi non già l'ingerenza del Governo italiano negli affari interni di un'altro paese, ma di rivolgere ogni ragionevole sollecitazione perché non siano ingiustamente violate vite umane e perché non sia calpestata la libertà religiosa: in passato iniziative di questo tipo sono state adottate nei confronti di regimi dittatoriali, pur in presenza di violazioni dei diritti umani meno diffuse e sistematiche —:

se e quali iniziative intendano adottare per condizionare la prosecuzione degli scambi economici e commerciali con la Repubblica popolare cinese al rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa da parte del Governo di quel paese. (3-00135)

PISAPIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia Agi, alle ore 20,09 del 9 luglio 1996, ha reso noto che il Ministro della Sanità — all'uscita dalla riunione della commissione unica del farmaco (Cuf) — avrebbe dichiarato che «sarà a disposizione di medici di base e farmacisti, fra giovedì e venerdì, il nuovo prontuario dei farmaci, che verrà pubblicato su *Il Sole-24 Ore*»;

nel suo comunicato del 10 luglio 1996, l'Ufficio Stampa del ministero della sanità

ha confermato quanto sopra, con la motivazione che «*Il Sole-24 Ore*» è stato considerato «l'unico canale ritenuto idoneo dalla Società (Finsiel), che gestisce il sistema informativo sanitario, a portare a termine una così vasta operazione in così poco tempo»;

contrariamente a quanto affermato dall'ufficio stampa del ministero della sanità, vi erano anche altri quotidiani tecnicamente in grado di far conoscere, dopo un giorno dalla consegna dei *floppy disk*, il prontuario ai medici di base e ai farmacisti italiani —:

se corrisponda al vero che il *floppy disk*, contenente i dati del prontuario, sia stato consegnato ad una testata giornalistica ben 24 ore prima rispetto ad altre testate giornalistiche;

i motivi per i quali — se quanto sopra corrisponde al vero — sia stato privilegiato un determinato quotidiano, creando una disparità di trattamento rispetto ad altri quotidiani che avevano analoghe possibilità di informare i soggetti interessati.

(3-00136)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso presso il tribunale militare di Palermo, nei confronti di Salvatore Chiaramida, nato a Siracusa il 9 maggio 1969, un processo per il reato di rifiuto del servizio militare di leva la cui prossima udienza è fissata per ottobre 1996;

il 23 dicembre 1992, Salvatore Chiaramida si è dichiarato obiettore di coscienza operando una scelta motivata con la contrarietà all'uso delle armi e ad ogni forma di violenza e maturata in anni di impegno volontario al servizio dei minori in difficoltà presso la Caritas diocesana di Noto;

il 30 settembre 1993 il direttore Generale di Levadife, dottor Giuseppe Di Stefano, ha notificato il non accoglimento della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza, in considerazione

della presentazione, avvenuta quattro anni prima, di una richiesta di ammissione al 134° corso AUC, ritenuta manifestazione di un comportamento « obiettivamente incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » e del « breve lasso di tempo » trascorso;

il 13 ottobre, entro un lasso di tempo così breve da non consentire obiettivamente il diritto di ricorso al Tar, Salvatore Chiaramida veniva invitato a presentarsi all'autorità militare;

a tale invito Chiaramida rispondeva annunciando la volontà di non presentarsi e ribadendo le motivazioni etico-religiose che lo avevano indotto a dichiararsi obiettore di coscienza, incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare;

una nuova istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza veniva prodotta il 6 aprile 1994 e prontamente respinta, il 20 aprile, con nuovo decreto a firma del direttore generale dottor Di Stefano, inascoltata la competente Commissione;

il Tar di Catania, presso il quale Chiaramida ha proposto ricorso, ha emesso il 27 luglio 1995 ordinanza di sospensione del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza;

in merito alla vicenda sono intervenuti, esprimendo la loro solidarietà a Salvatore Chiaramida e rivolgendosi al ministero della difesa per perorarne la causa, oltre l'interrogante (interrogazione n. 4-20429 del 30 novembre 1993, presentata presso la Camera dei deputati), il Vescovo di Noto, il direttore della Caritas diocesana di Noto, il Sindaco di Pachino, numerosi deputati;

*Amnesty International*, il 24 gennaio 1994 ha adottato Salvatore Chiaramida dichiarando che « nell'eventualità di incarcerazione come risultato dell'accusa di aver rifiutato il servizio militare » lo considererebbe « prigioniero di coscienza »;

l'atteggiamento palesemente persecutorio assunto in questi anni dal ministero della difesa nei confronti di Salvatore Chiaramida si pone nettamente in contrasto con autorevoli e ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo (risoluzioni del 7 febbraio 1983, 13 ottobre 1989 e 11 marzo 1993) e della Commissione Onu per i diritti umani (risoluzioni del 1° marzo 1987 e 8 marzo 1993) con i quali viene riconosciuta l'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo che non può essere sottoposto a limiti e a procedure inquisitorie e non deve comportare alcuna discriminazione né alcuna conseguenza punitiva a carico dell'obiettore;

i giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) hanno ripetutamente affermato che la richiesta di arruolamento volontario o la richiesta di entrare in un corpo di polizia non sono di per sé indice di inclinazione all'uso delle armi (Tar Liguria 26 febbraio 1991, n. 103; Consiglio di Stato 13 aprile 1987 n. 219 e 30 settembre 1987, n. 573) e che il diniego di ammissione al servizio civile fondato su una precedente richiesta di arruolamento volontario è legittimo soltanto quando non sussistano seri elementi dai quali sia possibile dedurre l'asserito mutamento delle convinzioni etico-religiose (Tar Sicilia/Catania 22 gennaio 1991 n. 70) (cfr. Rodolfo Venditti, docente di diritto penale militare, settimana, 1° maggio 1994, n. 17);

è auspicabile che entro breve termine il Parlamento porti a conclusione il travagliato iter legislativo che punta al pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza e consente di esercitare il diritto-dovere di servire il Paese attraverso un servizio civile rivolto a compiti di solidarietà e di difesa del territorio;

l'incarceramento di Salvatore Chiaramida costituirebbe una grave lesione del diritto universalmente riconosciuto alla obiezione di coscienza e rappresenterebbe un esito che si ritiene non possa essere desiderato né dal Parlamento né dal Governo —

se non intenda disporre l'immediato riesame della istanza di Salvatore Chiara-

mida, volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con la finalità di evitare allo stesso una possibile condanna penale ed all'Italia la vergogna rappresentata dalla sua eventuale carcerazione;

se non ritenga dover intervenire presso la direzione generale della leva al fine di ottenere la cessazione delle attuali interpretazioni restrittive e discriminatorie adottate nei confronti degli obiettori di coscienza. (3-00137)

LA RUSSA, ARMANI, LANDI e PAGLIUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel processo a carico di Antonio Federici più altri cinque, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del 6 marzo 1995 della Corte d'appello di Brescia, dichiarando il reato di lottizzazione abusiva, oggetto del processo, estinto per intervenuta prescrizione;

nella breve sentenza infatti è stato ritenuto che il reato contestato agli imputati, commesso in data 28 dicembre 1990, si era estinto in data 28 giugno 1995;

per converso, sembra che i giudici della Suprema corte siano incorsi, nel caso di specie, in un grossolano errore di diritto, posto che non hanno tenuto conto che il processo in questione era rimasto sospeso per 320 giorni, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a seguito di una eccezione di incostituzionalità sollevata dal pretore di Mantova;

l'eventuale errore appare ancor più ingiustificabile posto che tanto nella sentenza del pretore di Mantova (n. 435 del 1994) quanto nella sentenza della procura di Brescia (n. 518 del 1995) era chiaramente esposto che nell'ambito del processo vi era stata una eccezione di costituzionalità;

deve rilevarsi altresì, secondo quanto consta agli interroganti, che, per gli stessi fatti di cui al precedente processo, un

gruppo di tredici imputati aveva scelto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato e che la medesima terza sezione della Corte penale di cassazione (la stessa sezione cioè di cui al fatto che precede), con sentenza n. 2254 del 16 novembre 1995, aveva argomentato, al fine di respingere la tesi della prescrizione del reato, sulla base della estensione anche al processo celebrato con rito abbreviato della sospensione per l'incidente di costituzionalità (verificatosi nell'ambito del processo celebrato con rito ordinario);

l'eventuale errore della sentenza 27 marzo 1996 appare ancor più incomprensibile ove si consideri che del collegio giudicante facevano parte magistrati che avevano deciso in modo difforme sulla prescrizione con la citata sentenza del 16 novembre 1995;

con quello che appare essere un clamoroso errore, sopra riferito, è finito nel nulla un processo che ha avuto grande eco presso l'opinione pubblica mantovana, posto che la società protagonista della lottizzazione abusiva era a capitale prevalentemente pubblico e faceva capo al comune di Viadana;

gli interroganti ritengono senz'altro meritevole di censura che, di fronte a un provvedimento di tale natura, lo Stato abbia abdicato alla sua potestà punitiva in assenza di motivi particolari che possano giustificare la maturazione dei termini di prescrizione (ancorché erroneamente calcolati), senza che si sia potuto giungere ad una sentenza definitiva attesa da molti cittadini della zona interessata —:

quali siano le sue valutazioni in ordine a quello che gli interroganti ritengono essere un clamoroso errore in cui sono incorsi i giudici della terza sezione della Cassazione e se lo stesso Ministro non ritenga di promuovere opportune azioni disciplinari nei confronti di chi, collegio e procura generale, che ha concluso in conformità, sembra essere incorso in un errore ingiustificato e ingiustificabile, errore che la semplice lettura della sentenza di merito avrebbe potuto evitare. (3-00138)

ARMOSINO e DONATO BRUNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come risulta dalle cronache del giorno 17 luglio 1996 (si vedano *Il Resto del Carlino*, edizione di Ancona, articolo a firma Andrea Sandroni, intitolato « Fuga di appunti, giallo in procura », e *Il Messaggero*, edizione Marche, articolo a firma G. Sg., intitolato « Giallo a Palazzo di Giustizia », nonché *Il Corriere Adriatico*, articolo a firma Emanuela Fiorentino, intitolato « Giallo in Tribunale sugli appunti del p.m. »), in un appunto trovato tra le carte di un procedimento penale promosso dalla procura della Repubblica di Ancona (procedimento c.d. delle scariche) per reati contro la pubblica amministrazione, redatto dal sostituto procuratore dottoressa Cristina Tedeschini e destinato al sostituto procuratore dottor Gubinelli, vengono ipotizzati « teoremi » in ordine alla colpevolezza di persone estranee al processo e rispetto alle quali non esistevano, né sono in seguito stati acquisiti, indizi;

nel suddetto appunto venivano preventivati arresti con l'indicazione degli elementi che sarebbe stato necessario acquisire per giustificarli, ed inoltre risultava redatto un « elenco » di politici da coinvolgere nel procedimento relativo alla società Ipgi ed indicato quale persona da coinvolgere l'onorevole Angelo Tiraboschi;

nella nota in questione appare la sconcertante indicazione delle « contropartite », in termini di chiamate in correità, che l'indagato ingegner Lucchi avrebbe dovuto effettuare in cambio della concessione degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere;

significativo è il linguaggio usato, in cui le persone da « incastrare » sono trattate come una sorta di merce;

nell'appunto si ricordano frasi attribuite ad imputati e testi che non risultano

verbalizzate, così che è lecito ritenere siano intervenute conversazioni e forse contrattazioni private;

la dottoressa Tedeschini trasmise al dottor Gubinelli il suo intendimento di estorcere, mediante la carcerazione, elementi di prova dall'imputato ed i nomi delle persone da accusare;

nell'ambiente giudiziario di Ancona sono noti alcuni trascorsi della Tedeschini, ampiamente e puntualmente illustrati dalla stampa (si vedano « Giustizia Giusta », gennaio 1995, ed il libro di Mauro Mellini « Toghe padrone, Mani Pulite andata e ritorno ») ed in particolare l'acquisto a prezzo palesemente inferiore a quello di mercato, da un ente di beneficenza per gli orfani nel cui consiglio di amministrazione figura un sindaco indagato dalla procura di Ancona, di un fabbricato di due piani con circostante terreno di dodicimila metri quadri, e ciò previa stima dell'immobile effettuata da un tecnico abituale consulente della procura;

il marito della Tedeschini, dottor Paolo Rossi, ha ottenuto, presentandosi in molti comuni come « il marito della dottoressa Tedeschini », consulenze in materia di « organizzazione e ripartizione dei carichi di lavoro » nelle amministrazioni locali, consistenti in relazioni assolutamente e vistosamente ripetitive, il tutto per centinaia di milioni —:

se non ravvisi le condizioni di assoluta urgenza per l'esercizio dell'azione ispettiva in riferimento all'intera vicenda e l'eventualità dell'adozione di misure disciplinari nei confronti dei due magistrati, ed in particolare della dottoressa Tedeschini, il cui prestigio è così vistosamente compromesso, sicuramente in misura ben più rilevante rispetto ad altri episodi in cui si è proceduto nei confronti di magistrati da parte del Csm e della Procura Generale della Cassazione. (3-00139)